TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione del 16 settembre 2026 – T.F. 2_2026

Avv. Simona Filippone, Presidente
Avv. Antonella Manni, Componente
Avv. Federico Tosi, Componente (in videoconferenza)

Il giorno 16 settembre 2026, alle ore 15:30, presso la sede della FIDAF, sita in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15, si è riunito il Tribunale Federale in persona degli Avv.ti Simona Filippone, Presidente, Antonella Manni, Componente, e Federico Tosi, Componente, collegato in videoconferenza.

Sono altresì presenti l'Avv. Lorenzo Giua, Procuratore Aggiunto FIDAF ed i Sig.ri Michele Giacchello e Mattia Novara, presenti in videoconferenza.

Assiste ai lavori il Segretario del Tribunale Federale, Sig. Filippo Pepi.

Il Presidente, preliminarmente, chiede ai presenti conferma della piena conoscenza dei fatti oggetto del deferimento e domanda se vi siano istanze preliminari ovvero richieste da formulare prima dell'inizio della discussione.

Il Sig. Michele Giacchello prende la parola e dichiara che non vi sono richieste preliminari, precisando che le proprie osservazioni e deduzioni saranno formulate nel corso del proprio intervento, al momento a lui riservato.

Il Sig. Giacchello rappresenta, altresì, ha rinunciato alla definizione del procedimento mediante patteggiamento, ritenendo eccessiva la proposta formulata dalla Procura Federale, e di avere pertanto optato per la l'udienza, al fine di sottoporre al Tribunale le proprie argomentazioni.

Il Tribunale prende atto di quanto dichiarato e concede la parola alla Procura Federale.

L'Avv. Lorenzo Giua si riporta integralmente al contenuto dell'atto di deferimento e, in particolare, rappresenta che il procedimento trae origine da un episodio verificatosi in occasione dell'incontro Bengals Brescia – Pirates Savona, disputatosi in data 14 marzo 2026.

Il Procuratore Aggiunto evidenzia che, all'esito dell'attività di indagine, sarebbero emersi elementi probatori relativi a un episodio verificatosi durante i saluti tra i giocatori al termine della gara, nel corso del quale il Sig. Mattia Novara, tesserato per i Pirates Savona, avrebbe pronunciato nei confronti del giocatore n. 72 dei Bengals Brescia la frase: «Guarda che schifo di scimmia».

A sostegno della ricostruzione contestata, l'Avv. Giua richiama, in particolare, la testimonianza resa dal compagno di squadra del giocatore n. 72, Sig. Andrea Dainesi, il quale avrebbe dichiarato di avere udito il Sig. Novara pronunciare la predetta espressione.

La Procura Federale si riporta, per il resto, alle deduzioni e alle argomentazioni contenute nell'atto di deferimento e, quanto alle sanzioni, conclude chiedendo l'irrogazione della squalifica per quattro giornate nei confronti del Sig. Mattia Novara e della sanzione pecuniaria di € 200,00 nei confronti della società Pirates Savona, a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Sig. Michele Giacchello prende quindi la parola e, preliminarmente, osserva che le sanzioni richieste nei confronti del tesserato e della società appaiono, a suo avviso, di entità contenuta e rappresenta che il Sig. Novara, per sopravvenute problematiche di natura fisica e lavorativa, non proseguirà la propria attività agonistica. Rileva, pertanto, che, in linea teorica, sarebbe stato possibile aderire alla proposta di patteggiamento e definire il procedimento.

Precisa, tuttavia, che la società e il tesserato hanno ritenuto di non aderire alla proposta di patteggiamento in quanto convinti che il fatto contestato non si sia verificato e che le deduzioni formulate dalla Procura Federale non risultino corrette e non restituiscano un quadro completo dell'accaduto.

Il Sig. Giacchello ritiene, inoltre, opportuno ribadire che all'interno della società Pirates Savona è vigente un regolamento interno e codice etico, sottoscritto dai tesserati, che disciplina i comportamenti degli atleti anche in relazione all'etica razziale.

Evidenzia, inoltre, che la società Pirates Savona ha da sempre annoverato tra i propri tesserati giocatori extracomunitari e di colore, con i quali gli atleti si allenano e disputano regolarmente le gare. Ritiene, pertanto, che, anche alla luce del contesto societario e dei rapporti esistenti tra i tesserati, l'espressione oggetto di contestazione risulterebbe del tutto estranea alle consuetudini e alle dinamiche proprie della squadra.

Aggiunge che lo stesso Sig. Novara, anche per ragioni professionali, svolge un'attività che lo pone quotidianamente a contatto con persone di colore e che, per quanto a sua conoscenza, non sarebbe avvezzo all'utilizzo di espressioni della natura di quella contestata.

Il Sig. Giacchello richiama, quindi, l'attenzione del Tribunale sulle risultanze testimoniali, evidenziando che, se da un lato uno dei testimoni ha dichiarato di avere udito il Sig. Novara pronunciare la frase contestata, dall'altro lato altri testimoni appartenenti ad entrambe le squadre, nonché alcuni ufficiali di gara, avrebbero dichiarato di non avere udito alcuna espressione analoga.

Sottolinea, pertanto, la presenza di dichiarazioni testimoniali discordanti e osserva come, sotto tale profilo, la ricostruzione dell'episodio risulti fondata su versioni tra loro contrapposte.

Il Sig. Giacchello evidenzia, altresì, il contesto nel quale l'episodio sarebbe avvenuto, rilevando che durante le fasi di gioco possono verificarsi momenti di maggiore tensione e contrapposizione agonistica, mentre, al termine della gara e, in particolare, durante i saluti tra i giocatori, il clima sarebbe stato maggiormente disteso e rilassato.

Conclude osservando che, a suo avviso, le deduzioni formulate dalla Procura Federale avrebbero preso in considerazione esclusivamente gli elementi di prova a sostegno dell'ipotesi accusatoria, senza adeguatamente valorizzare gli elementi di segno contrario emersi nel corso dell'istruttoria.

Il Sig. Giacchello ribadisce, pertanto, la propria contestazione in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale e ritiene eccessiva la sanzione richiesta, insistendo sulla circostanza che, secondo la prospettazione della difesa, il fatto contestato non si sarebbe verificato.

Il Presidente chiede al Sig. Giacchello se fosse presente durante i saluti, Il Sig. Giacchello dichiara che al momento dei saluti si trovavva sugli spalti.

A domanda del Tribunale su dove si trovasse la crew arbitral a l momento dei saluti, risponde che di non ricordarsi con esattezza ove fosse, ma che in ogni caso al momento della stretta di mano pioveva a dirotto e verosimilmente arbitri ed ufficiali di gara erano gia entrati negli spogliatoi.

Prende quindi la parola il Sig. Mattia Novara, il quale, richiamando quanto già rappresentato dal Presidente, dichiara che quella disputata in data 14 marzo 2026 avrebbe dovuto essere, per lui, l'ultima stagione agonistica e che, a causa di problematiche di natura fisica e lavorativa, non sarà più in condizione di proseguire l'attività agonistica.

Con riferimento alle contestazioni formulate nei suoi confronti, il Sig. Novara dichiara di ritenerle infondate e, a sostegno della propria posizione, richiama le circostanze già rappresentate dal Sig. Giacchello in merito alla propria esperienza personale e professionale.

In particolare, riferisce di avere lavorato per circa dieci anni in Africa nel settore dei pozzi petroliferi e di essere, unitamente alla moglie, socio di alcune associazioni senza scopo di lucro. Rappresenta, inoltre, di essere attualmente impiegato quale ispettore ferroviario e di coordinare, nell'ambito della propria attività lavorativa, una squadra composta anche da persone di diversa nazionalità.

Alla luce di tali circostanze, dichiara che l'utilizzo di espressioni discriminatorie nei confronti di persone di colore non rientrerebbe in alcun modo nella propria condotta abituale e che, peraltro, nell'ambito della propria attività professionale non sarebbe in alcun modo consentito assumere comportamenti caratterizzati da pregiudizi di qualsiasi natura.

Il Sig. Novara riferisce, quindi, in merito all'intervista resa al Dott. Giampaolo Pinna, richiamando quanto da lui dichiarato circa la brevità del momento nel quale i giocatori delle due squadre sarebbero rimasti a contatto durante i saluti al termine della gara. Osserva, al riguardo, che, qualora avesse effettivamente pronunciato l'espressione contestata, riterrebbe singolare che la stessa sarebbe stata udita esclusivamente dal giocatore che si trovava immediatamente alle sue spalle, mentre gli altri giocatori e gli allenatori presenti nelle immediate vicinanze non avrebbero udito nulla.

Aggiunge che, al termine dei saluti, le due squadre si sarebbero immediatamente recate nei rispettivi spogliatoi e che nessuno dei giocatori o dei componenti della squadra avversaria si sarebbe avvicinato a lui per chiedere chiarimenti o spiegazioni in merito alla presunta frase pronunciata.

Il Sig. Novara richiama, inoltre, le particolari condizioni nelle quali si è disputata la gara, rappresentando che la partita sarebbe stata caratterizzata da un gioco particolarmente fisico e che il terreno di gioco risultava pesante a causa delle condizioni meteorologiche.

Dichiara, tuttavia, di non avere posto in essere, nel corso dell'incontro, comportamenti antisportivi e osserva che, al contrario, due giocatori dei Bengals sarebbero stati sanzionati per condotte antisportive e che egli stesso avrebbe subito un fallo antisportivo da parte di un giocatore della squadra avversaria.

Il Sig Novara precisa che nè il giocatore davanti a lui, Alessandro Bologna dei Pirates Savone, nè l'alllenatore alle sue spalle, Sig. Michele De Cunsolo, abbiano sentito nulla in merito.

Con riferimento alla ragione per la quale il giocatore dei Bengals avrebbe riferito di avere udito la frase oggetto di contestazione, il Sig. Novara dichiara di non essere in grado di fornire una spiegazione e formula l'ipotesi che tale circostanza possa essere stata determinata dalle particolari dinamiche e dalla tensione agonistica sviluppatasi nel corso della gara.

Il Presidente chiede quindi al Sig. Novara quale delle due squadre abbia vinto l'incontro.

Il Sig. Novara risponde che la gara è stata vinta dai Bengals Brescia.

Il Sig. Giacchello chiede quindi alla Procura Federale dove si trovasse, al momento dei fatti, il Sig. Andrea Dainesi.

L'Avv. Giua precisa che, secondo quanto dichiarato dal medesimo Sig. Dainesi nel corso delle indagini, quest'ultimo si trovava alle spalle del giocatore che avrebbe ricevuto l'espressione oggetto di contestazione.

Il Sig. Giacchello, in conclusione, chiede che non si proceda all'irrogazione di alcuna sanzione né nei confronti della società Pirates Savona né nei confronti del Sig. Mattia Novara.

Con riferimento alla posizione della società, rappresenta che i Pirates Savona hanno adottato tutte le misure ritenute necessarie e opportune per prevenire e contrastare comportamenti della natura di quelli oggetto di contestazione, richiamando, in particolare, l'esistenza e la sottoscrizione da parte dei tesserati del regolamento interno e codice etico della società.

Quanto alla posizione del Sig. Novara, richiama nuovamente le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, evidenziandone il carattere discordante e sottolineando, in particolare, come diversi soggetti presenti all'episodio, compresi tesserati di entrambe le squadre e ufficiali di gara, abbiano dichiarato di non avere udito la frase oggetto di contestazione.

Alla luce di tali circostanze, il Sig. Giacchello insiste affinché il Tribunale voglia escludere ogni responsabilità sia in capo alla società Pirates Savona sia in capo al Sig. Mattia Novara e, per l'effetto, chiede che non si proceda all'irrogazione di alcuna sanzione nei confronti di entrambi.

Il Tribunale si riserva.

Roma, il 16 settembre 2026

Avv. Simona Filippone,
Presidente

Firmato digitalmente da:
SIMONA FILIPPONE
Firmato il 16/09/2026 18:42
Seriale Certificato: 188820441157554160594075329336968212B4
Valido dal 08/10/2024 al 08/10/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Avv. Antonella Manni
Componente

Firmato digitalmente da:
Antonella Manni
16/09/2026 18:32

Avv. Federico Tosi
Componente

Firmato digitalmente da:
Federico Tosi
Firmato il 16/09/2026 16:40
Seriale Certificato: 8152328146599797393
Valido dal 29/10/2025 al 28/10/2028
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione del 28 settembre 2026 – T.F. 4_2026

Avv. Simona Filippone, Presidente
Avv. Antonella Manni, Componente
Avv. Federico Tosi, Componente (in videoconferenza)

Il giorno 28 settembre 2026, alle ore 14:30, presso la sede della FIDAF, sita in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15, si è riunito il Tribunale Federale in persona degli Avv.ti Simona Filippone, Presidente, Antonella Manni, Componente, e Federico Tosi, Componente, collegato in videoconferenza.

Sono altresì presenti in videoconferenza l'Avv. Lorenzo Giua, Procuratore Aggiunto FIDAF ed i Sig.ri Michele Giacchello e Alessandro Bologna.

Assiste ai lavori il Segretario del Tribunale Federale, Sig. Filippo Pepi.

Il Sig. Giacchello fa presente che il Sig. Novara non potrà prendere parte alla riunione e non riuscirà a collegarsi a causa di un imprevisto occorso all'ultimo momento. Il Sig. Giacchello comunica, pertanto, di ritenere opportuno procedere comunque con lo svolgimento della riunione.

Alla convocazione del 28 settembre 2026 è presente il Sig. Alessandro Bologna, nato a Savona il 7 maggio 2002.

Il Presidente chiede al Sig. Bologna per quale società risulti tesserato. Il medesimo dichiara di essere tesserato per la società Pirates Albisola Superiore.

Il Presidente chiede al Sig. Bologna se possa riferire brevemente quanto accaduto durante i saluti finali al termine della partita, lo stesso precisa che si trovava davanti al compagno di squadra Sig. Mattia Novara mentre i giocatori erano in linea per i saluti e per la stretta di mano.

Il Sig. Bologna riferisce che, al termine della gara, si sono salutati con gli avversari, come avviene normalmente con tutte le altre squadre, in maniera regolare e sportiva.

Il Presidente rappresenta che, da quanto emerso, sembrerebbe essere accaduto qualcosa durante tale momento e chiede al Sig. Bologna se, in particolare, abbia assistito a quanto accaduto nel momento in cui il Sig. Novara ha salutato l'atleta Issa Fallou Sarr.

Il Sig. Bologna risponde affermativamente, precisando tuttavia che, per quanto di sua conoscenza, si è trattato esclusivamente di un saluto tra i due giocatori. Dichiara di non aver sentito nulla e di non essersi accorto di alcun episodio particolare. Precisa, altresì, che, qualora fosse accaduto

qualcosa, se ne sarebbe certamente accorto, trovandosi proprio accanto al Sig. Novara, e pertanto presume che non sia accaduto nulla.

Il Presidente chiede quindi se, in quel momento, vi fosse particolare rumore e se fosse possibile sentire chiaramente le voci dei presenti.

Il Sig. Bologna riferisce che si trattava della classica situazione di fine partita, precisando che i giocatori si sono scambiati il "cinque" e successivamente sono usciti.

Il Presidente chiede quindi se la partita si fosse svolta regolarmente oppure se, nel corso della stessa, vi fossero stati screzi o episodi di particolare tensione.

Il Sig. Bologna riferisce che la partita si è svolta nella norma e che non si è verificato nulla di particolare. Dichiara di non aver notato episodi sgradevoli e precisa di essere rimasto per tutta la partita in panchina, aggiungendo che, qualora fosse accaduto qualcosa di particolare, lo avrebbe certamente notato.

Il Presidente chiede alla Procura e agli altri componenti del Collegio se abbiano domande o chiarimenti da richiedere al teste.

Il Procuratore Aggiunto Giua chiede al Sig. Bologna di circostanziare ulteriormente la situazione relativa allo scambio dei saluti al termine della gara.

Il Sig. Bologna descrive la situazione come la classica modalità di saluto a fine partita, precisando che i giocatori si dispongono in una fila all'altezza della metà campo, procedono in fila indiana scambiandosi il "cinque" con i componenti della squadra avversaria e, una volta terminato il saluto, ciascuna delle due squadre torna a chiudere il proprio huddle.

Il Presidente chiede al Sig. Bologna se, dopo la partita, qualcuno gli abbia riferito qualcosa in merito a quanto sarebbe accaduto durante i saluti finali, ovvero se ne abbia avuto conoscenza soltanto successivamente.

Il Sig. Bologna risponde di aver appreso dell'accaduto soltanto successivamente, precisando di non aver rilevato nulla personalmente durante i saluti. Dichiara inoltre che, al termine della partita, si sono recati negli spogliatoi per fare la doccia e cambiarsi e che, anche in tale frangente, non ha riscontrato alcuna situazione particolare.

Il Sig. Giacchello aggiunge che il Sig. Issa Fallou Sarr, pur avendo avuto modo di confrontarsi con altri giocatori al termine della partita, non avrebbe riferito né manifestato a nessuno, in tale occasione, alcunché in merito a quanto successivamente emerso.

Il Tribunale si riserva.

Roma, il 28 settembre 2026

Avv. Simona Filippone,
Presidente

Avv. Antonella Manni
Componente

Avv. Federico Tosi
Componente

PQM

Il Tribunale Federale, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura al sig. Mattia NOVARA (violazione dell'art. 4, comma 1; art. 6, comma 1, lett. a), c) e d) e 7, comma 1, del Regolamento di Giustizia) ed alla S.S.D. PIRATES S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (violazione art. 7, comma 3, del Regolamento di Giustizia), commina:

- Al sig. Mattia NOVARA, Tessera FIDAF n. A 12540/13, all'epoca dei fatti tesserato quale giocatore per la società PIRATES Savona, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara;
- Alla S.S.D. PIRATES S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 giorni dalla emissione del presente dispositivo.

Roma, 28.09.2026

Il Tribunale Federale

avv. Simona Filippone
(Presidente)

avv. Antonella Manni
(Componente)

avv. Federico Tosi
(Componente)

TRIBUNALE FEDERALE

PROC. T.F. N. 4/2026

Il Tribunale Federale, composto da:

- Avv. Simona Filippone, Presidente
- Avv. Antonella Manni, Componente
- Avv. Federico Tosi, Componente

nella Camera di consiglio del 28/09/2026, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare a carico di Mattia Novara e della Società Pirates

FATTO

Giunge al giudizio del Tribunale federale il deferimento della Procura federale del 08.07.2026, a carico del Sig. Mattia Novara e della società sportiva di appartenenza ovvero la S.S.D. PIRATES S.r.l..

L'azione disciplinare è stata avviata *"a seguito della ricezione da parte della Procura Federale dell'ordinanza del Giudice Sportivo Nazionale, datata 18 marzo 2026, unitamente alla quale era trasmessa la documentazione inviata a mezzo mail presso gli Uffici Federali dalla Società ASD BENGALS Brescia AFT, chiedendo di approfondire la situazione in essa descritta al fine di valutare la sussistenza di violazioni disciplinarmente rilevanti. Il Presidente Sergio CORTI riferiva che al termine della gara di campionato IFL2 BENGALS vs PIRATES, disputata a Brescia in data 14 marzo 2026, il giocatore numero 69 dei PIRATES Savona, Mattia NOVARA, durante lo scambio dei saluti tra le due squadre, aveva apostrofato il giocatore numero 72 dei BENGALS Brescia, SARR Issa Fallou, con la frase "**Guarda che schifo di scimmia**".*

L'ipotesi investigativa inizialmente formulata troverebbe conferma, nella tesi della Procura, negli atti istruttori posti in essere nella fase segreta del procedimento e, in particolare nelle seguenti audizioni:

a) Sergio CORTI, Presidente BENGALS Brescia, Fallou Sarr ISSA, Andrea DAINESI e Giacomo Enrico TINTI, tesserati per la società BENGALS Brescia;
b) Emanuele CASETTA e Mattia NOVARA, tesserati per la società PIRATES Savona;
c) Stefano BENEDETTI e Michele DE CUNSOLO, tesserati per la società PIRATES Savona;
d) Giulio SANFELICE, capo arbitro dell'incontro gara valevole per il campionato IFL2 BENGALS vs PIRATES, giocata a Brescia il 14.03.2026.

Le suddette adduzioni avrebbero confermato la tesi investigativa e, quindi, con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura federale ha rassegnato le seguenti conclusioni: "*deferiscono innanzi al Tribunale Federale: il Sig. Mattia NOVARA, tessera FIDAF n. A 12540/13, all'epoca dei fatti tesserato quale giocatore per la società PIRATES Savona, per la violazione di cui all'art. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a), c) e d) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia per aver al termine della gara valevole per il campionato IFL2 BENGALS vs PIRATES, giocata a Brescia in data 14.03.2026, nel momento dello scambio dei saluti tra le due squadre, proferito la seguente frase nei riguardi del giocatore di colore della società BENGALS Brescia Fallou Sarr ISSA: "Guarda che schifo di scimmia"; la Società PIRATES Savona, in persona del legale rappresentante, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAF, in conseguenza delle condotte ascritte al proprio tesserato Sig. Mattia NOVARA, all'epoca dei fatti giocatore della predetta società; chiedono che, previo ogni necessario adempimento a carico del Tribunale Federale, si proceda alla fissazione ex art. 63 Regolamento di Giustizia del dibattimento. Depositano e chiedono che venga acquisito il fascicolo delle indagini*".

La prima udienza di discussione del procedimento disciplinare è stata celebrata in data 16/09/2026, con successivo rinvio al 28/09/2026 per l'escussione di un ulteriore testimone indicato dagli incolpati. Udita la discussione tra le parti, il Tribunale federale ha reputato la causa matura per la decisione.

*** *** ***

Il Collegio ritiene fondato il deferimento per i seguenti motivi in

DIRITTO

L'esposizione delle ragioni che hanno condotto alla decisione finale impone una breve precisazione sullo standard probatorio del giudizio sportivo. Infatti, giova rammentare che il canone probatorio del giudizio sportivo differisce da quello proprio del diritto penale ed equivale alla regola del più probabile, accolta nel diritto processuale civile.

Proprio in applicazione del canone probatorio del giudizio sportivo, il Collegio giudica raggiunta la prova dell'infrazione disciplinare oggetto d'incolpazione.

Sul punto, preme osservare che, dagli atti istruttori riversati in atti, risulta chiaro che il Procuratore, oltre alla persona offesa e all'indagato, ha udito diversi testimoni.

Tuttavia, in ossequio al principio di sinteticità degli atti del giudizio sportivo, occorre soffermarsi sulle testimonianze di maggior rilievo nel caso *de quo*. Il Collegio reputa assai significativo il propalato del Sig. Michele De Cunsolo (coach dei Pirates 1984). Sebbene il tesserato non abbia confermato di aver sentito le dichiarazioni oggetto d'incolpazione, egli ha riferito circa una circostanza del tutto compatibile con un atteggiamento di forte tensione verso la persona offesa, che rende assai credibile la successiva testimonianza del Sig. Andrea Dainesi.

Infatti, il Sig. Michele De Cunsolo ha dichiarato di aver visto "*un giocatore dei Bengals, il numero 88", "che si rifiutava di stringere la mano al Novara*" ed avrebbe poi aggiunto "*a te la mano non te la do*".

Del pari rilevanti nel presente procedimento appaiono anche le ulteriori dichiarazioni testimoniali del Sig. Emanuele Casetta (capitano dei Pirates), il quale ha riferito all'inquirente di essere stato avvicinato da un giocatore avversario subito dopo la gara, che lo ha reso edotto proprio dell'evento oggetto d'incolpazione.

Inoltre, di non poco conto risulta essere la dichiarazione del Sig. Sergio Conti (presidente dei Bengals). Quest'ultimo ha riferito che, sebbene non presente ai fatti, l'accaduto *de quo* gli era stato descritto da due dei suoi giocatori ossia Andrea Dainesi e Giacomo Tinti.

Per questa via, si giunge così alle dichiarazioni del Sig. Andrea Dainesi. Costui, udito dall'inquirente, ha dichiarato *"Mi trovavo dietro FALLOU intenti allo scambio dei rituali saluti a fine gara, quando il giocatore avversario con il numero 69 si è rivolto a ISSA Fallou urlando: "Scimmia schifo" o "che schifo scimmia*". Lo stesso tesserato ha poi aggiunto di aver raccontato l'accaduto al compagno di squadra Giacomo Tinti, il quale ha pienamente confermato la circostanza.

Quanto alla testimonianza resa dal sig. Alessandro Bologna all'udienza del 28.09.2026, il Collegio ritiene di non poterle attribuire particolare rilevanza probatoria. Infatti, sebbene il teste abbia dichiarato di trovarsi nelle immediate vicinanze del Sarr e del Novara al momento dei fatti, la sua dichiarazione non appare idonea a fornire una ricostruzione compiuta ed attendibile dell'accaduto, avendo il medesimo omesso di riferire, ovvero non avendo evidentemente percepito, circostanze di assoluto rilievo quali, in particolare, la mancata stretta di mano tra i due (confermata anche da persona offesa ed incolpato nel corso delle indagini) nonché alcune affermazioni che lo stesso Novara, nel

corso dell'audizione resa innanzi alla Procura federale, ha dichiarato di aver rivolto al Sarr e ad un suo compagno di squadra ("*ho scambiato i saluti con tutti i miei avversari meno che con il numero 58 e 72. Quando questi si sono allontanati ho detto al loro indirizzo "non siete bravi neanche quando vincete*").

Pertanto, il Collegio ritiene adeguatamente provata la responsabilità disciplinare del Novara poiché le risultanze istruttorie, valutate nel loro complesso, consentono di ritenere pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti così come illustrata dal teste Dainesi e dallo stesso Issa Fallou Sarr.

Acclarato che il Tesserato ha realmente proferito le esternazioni oggetto del presente procedimento, il Collegio ritiene che le medesime siano, senza dubbio, rilevanti disciplinarmente. Attribuire qualità scimmiesche a un giocatore di colore costituisce condotta incompatibile con i principi fondamentali del diritto sportivo, che non ammette alcuna forma di discriminazione tra atleti. Pertanto, il tesserato essendosi reso reo della condotta descritta nel deferimento dovrà essere sanzionato come da dispositivo, congiuntamente alla Società di appartenenza.

PQM

Il Tribunale Federale, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura al sig. Mattia NOVARA (violazione dell'art. 4, comma 1; art. 6, comma 1, lett. a), c) e d) e 7, comma 1, del Regolamento di Giustizia) ed alla S.S.D. PIRATES S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (violazione art. 7, comma 3, del Regolamento di Giustizia), commina:

- Al sig. Mattia NOVARA, Tessera FIDAF n. A 12540/13, all'epoca dei fatti tesserato quale giocatore per la società PIRATES Savona, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara;

- Alla S.S.D. PIRATES S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Roma, 28.09.2026 – 08.10.2026

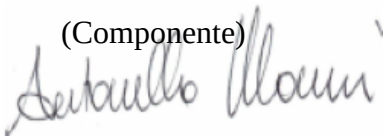
Il Tribunale Federale

avv. Simona Filippone

(Presidente)

avv. Antonella Manni

(Componente)



avv. Federico Tosi

(Componente)

